

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1076

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2002

—————

Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale:
istituzione del «Sistema dei parchi del Mezzogiorno continentale»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo un lungo dibattito sviluppatosi attraverso più legislature, si è finalmente giunti all'approvazione di una nuova normativa sulle aree protette, rispondendo a un'esigenza già da tempo avvertita da tutte le diverse parti politiche.

In attuazione della predetta legge n. 394 del 1991, si è poi proceduto all'istituzione di numerosi parchi e riserve naturali in tutto il territorio nazionale, anche con la previsione dei relativi, necessari finanziamenti.

Con il presente disegno di legge ci si propone di fornire un ulteriore contributo al dibattito in materia di legislazione sui parchi, soprattutto in quelle aree del Mezzogiorno con notevoli valenze ambientali dove non esiste una elevata pressione creata dalla spinta allo sfruttamento da parte delle popolazioni delle aree metropolitane e delle aree industrializzate, ma dove invece la presenza dell'uomo, nelle aree montane e costiere più disagiate, rischia di scomparire per l'atrofia delle attività produttive tradizionali, determinando in tal modo, in aree geomorfologicamente complesse, il depauperamento dell'*habitat* e delle risorse naturali.

In sintesi, queste aree necessitano di interventi capaci di assicurare quel livello minimo di presenza dell'uomo nel territorio, in una condizione che lo renda protagonista della vita e dello sviluppo del proprio *habitat*. Gli obiettivi principali del presente disegno di legge sono quindi quelli di sviluppare una serie di attività, anche economiche, compatibili con l'ambiente, nel rispetto dell'equilibrio ecologico del territorio, promuovendo la presenza stabilizzatrice dell'uomo, soprattutto dove la natura lasciata a se stessa rischia di regredire, provocando fenomeni di

degrado ambientale e territoriale, quali calanchi, frane, dissesti, e la desertificazione.

Si tratta di distinguere tra «difesa» fine a se stessa, con esiti talvolta negativi, e «difesa attiva», nell'ottica di individuare interventi capaci di contenere quanto più possibile il pericolo di degrado ambientale, e nel contempo di favorire opportunamente il ruolo di talune attività produttive, quali ad esempio l'agricoltura residenziale, l'artigianato, il turismo, in qualità di protagonisti nell'ambiente e per incoraggiare tutte quelle iniziative che concorrono a tale scopo. Infatti, nella conservazione del suolo e nella valorizzazione dell'ambiente, tali attività assolvono un compito di pubblica utilità di grande interesse per tutta la Nazione.

Con il presente disegno di legge, si intende promuovere il coinvolgimento, in questa azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e culturale, soprattutto dei giovani, impegnandoli in attività di utilità collettiva e in programmi relativi a quelle iniziative che secondo il disegno di legge possono potenziare lo sviluppo del Mezzogiorno.

Per specificare meglio questa diversa concezione dei parchi nel Mezzogiorno occorre svolgere alcune considerazioni.

È indubbio che una parte importante della politica ambientale nel Mezzogiorno si possa identificare nella tutela di alcuni particolari ambiti naturali, i quali spesso contengono più valenze: presentano infatti un notevole e ben differenziato valore geomorfologico, forestale, floro-faunistico e insieme costituiscono un elevato patrimonio culturale (monumenti, archeologia, beni artistici in genere). Ma a questo aspetto si aggiungono condizioni relativamente prossime a quelle di ambienti «degradati», per il fatto che in

passato l'elevata presenza umana ha trasformato l'*habitat* naturale, mentre l'abbandono attuale sta creando fenomeni di frattura ecologica. Scopo della tutela in queste aree critiche del Mezzogiorno deve essere quindi, in primo luogo, quello di assicurare la presenza antropica per preservare, difendere, ripristinare, ove serve, quelle eccezionali testimonianze del lavoro costruttivo svolto dall'uomo e dalla natura per migliaia di anni. Espressioni che molto spesso, considerate sotto l'aspetto estetico-paesaggistico, rappresentano il volto geomorfologico di una regione o di un intero Paese. Motivi, dunque, essenzialmente culturali (non diversi da quelli che portano alla conservazione e al restauro del patrimonio storico-artistico delle grandi comunità urbane) e motivi scientifici dal momento che le zone così protette, e la fauna e la flora che in esse vivono, costituiscono un insostituibile campo di ricerca e sperimentazione sulla dinamica delle specie e dell'ecosistema.

Per quanto detto sopra, potrebbe porsi l'obiezione che i parchi, calati nella realtà socio-economica del Mezzogiorno continentale (a densità demografica diversificata, con un territorio prevalentemente montuoso, ricco di insediamenti decentrati e carente di materie prime in grado di consentire un duraturo sviluppo industriale), possano finire per costituire un ostacolo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

In particolare, i danni temuti riguarderebbero prevalentemente la pastorizia e l'agricoltura (che secondo gli oppositori dei parchi potrebbero essere limitate più o meno drasticamente per lasciare spazio libero alla fauna selvatica), l'attività edilizia (causa i vincoli di inedificabilità) o il turismo (quest'ultimo soprattutto a causa del divieto di realizzare impianti di risalita, piste per sci e residenze di vario genere).

È opinione del presentatore di questo disegno di legge che tali obiezioni e remore devono essere ritenute prive di fondamento.

Da molti anni, infatti, il movimento «protezionistico» ha riconosciuto la necessità di integrare conservazione e sviluppo in un unico processo.

In conseguenza di ciò, è stata del tutto superata la primitiva visione dei parchi come strumenti di mera tutela.

Oggi, quando si parla di un parco ci si riferisce ad una istituzione che rappresenti il mezzo migliore per valorizzare le risorse ambientali. Ed è proprio questa nuova visione che il presente disegno di legge vuol cogliere e far emergere.

Da un versante il disegno di legge propone l'istituzione di un coordinamento dei parchi del Mezzogiorno mediante l'istituzione del «Sistema dei parchi e delle riserve naturali del Mezzogiorno continentale» volto ad evidenziare la specificità dell'ecosistema meridionale collegato alle realtà socio-economiche del territorio, dall'altro vuole accelerare l'istituzione di altri parchi, tra i quali il Parco dell'Appennino Lucano.

L'integrazione della protezione e dello sviluppo del territorio in un unico processo nelle realtà del Mezzogiorno richiede non solo una specifica attività di formazione, di educazione ambientale delle popolazioni locali - in modo particolare ad iniziare dai giovani che frequentano le scuole - ma anche una intensa attività di ricerca, di studio sull'ambiente del Mezzogiorno per promuovere in quelle aree la conservazione, lo sviluppo delle risorse ed il mantenimento delle popolazioni dei territori interessati. Questa è la finalità prevista nell'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 intende, poi, attivare un coordinamento tecnico-scientifico tra i parchi del Mezzogiorno, inserendo tra gli organismi del sistema dei parchi una Commissione tecnico-scientifica che opera in stretto contatto con le università e le regioni continentali del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Sistema dei parchi
e delle riserve naturali del Mezzogiorno
continentale)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, detta principi fondamentali per l'istituzione del Sistema dei parchi e delle riserve naturali del Mezzogiorno continentale, di seguito denominato «Sistema», al fine di garantire il coordinamento delle azioni per la conservazione, la tutela, il miglioramento ed il ripristino degli ecosistemi naturali presenti in tale territorio, e di disciplinare e promuovere attività di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonché di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente del Mezzogiorno relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali.

2. Il Sistema è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nell'ambito del Sistema è prevista l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del parco dell'Appennino Lucano.

Art. 2.

*(Organi del Sistema dei parchi
e delle riserve naturali del Mezzogiorno
continentale)*

1. Sono organi del Sistema:

- a) il Comitato di coordinamento;
- b) la Commissione tecnico-scientifica.

2. Il Comitato di coordinamento è composto dai Presidenti di ciascun Ente parco ricompreso nel Sistema ed esercita le seguenti funzioni:

a) il coordinamento delle iniziative dei singoli Enti parco;

b) il coordinamento e la promozione di attività di informazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree ricomprese nel Sistema;

c) la promozione di attività di studio e di ricerca scientifica relative alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo delle risorse naturali presenti nel territorio.

3. La Commissione tecnico-scientifica è composta da nove esperti nelle discipline concernenti la tutela del territorio e dell'ambiente e nelle scienze agrarie, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le modalità per la scelta dei membri della Commissione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel quale è previsto che tale scelta debba essere effettuata sulla base di rose di nomi designati dalle università delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria e da enti o istituti di ricerca di rilievo nazionale nell'ambito della tutela della natura e dell'ambiente.

4. La Commissione tecnico-scientifica:

a) formula al Comitato di coordinamento ogni indicazione utile al conseguimento dei fini istituzionali del Sistema;

b) coordina le attività di studio e ricerca scientifica promosse dal Comitato;

c) esprime parere preventivo sugli atti riguardanti la conservazione delle risorse naturali tutelate, nonchè su ogni altro intervento relativo alle risorse stesse, per il quale il parere sia richiesto dal Comitato.

